

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TOSCANA PRODUZIONE MUSICA ETS

ART. 1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

Viene costituita, anche ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata TOSCANA PRODUZIONE MUSICA ETS (Ente Terzo Settore). A questo proposito provvede ai sensi di legge all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). L'acronimo ETS sarà impiegato al momento dell'avvenuta iscrizione nel RUNTS.

L'Associazione ha sede a Firenze, Via Masaccio n. 17 e durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

ART. 2: SCOPI.

L'Associazione persegue finalità di interesse generale di cui all'art. 5, Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 ed ha lo scopo di promuovere, organizzare, gestire e rappresentare, oltre alla attività di produzione diretta, attività culturali artistiche di utilità sociale con particolare riferimento a quelle musicali e di spettacolo dal vivo.

Al fine di consentire lo scopo sopra indicato, l'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività (descritte a mero titolo esemplificativo e non tassativo): attività musicali, teatrali e cinematografiche, con spettacoli dal vivo e non, corsi, laboratori, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni a mezzo stampa – anche a carattere periodico ed a mezzo telematico – od altro (a livello editoriale, musicale e non), iniziative per la creazione e la diffusione con finalità educative della cultura nella sua accezione più ampia possibile tramite laboratori ed incontri aventi rilevanza anche di formazione professionale per le professioni legate a questo tema; gestioni di attività accessorie (secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali svolte), quali ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, servizio di caffetteria, servizio di guardaroba e biglietteria, registrazione e pubblicazione di audio-video attraverso supporti meccanici e/o elettronici o tramite internet. L'Associazione promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni che possano collaborare con la medesima Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati in via del tutto secondaria ed accessoria, purché ad essi direttamente connessi. Pertanto l'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Si intende come distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate:

- a) la corresponsione ai soci, ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) la cessione di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini di secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che le cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, Dlgs 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 3 SOCI. I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori e soci effettivi. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta per i soci fondatori ed effettivi il diritto di voto nell'assemblea.

ART. 4: SOCI FONDATORI.

Sono soci fondatori i promotori dell'atto costitutivo.

Ai soci fondatori si applicano le disposizioni previste per i soci effettivi.

ART. 5 SOCI EFFETTIVI.

Sono soci effettivi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, sia italiane che estere che, accettando le finalità dello Statuto, si impegnano a partecipare all'attività dell'Associazione e contribuiscono al suo finanziamento.

I soci fondatori ed effettivi hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili nelle cariche sociali.

La domanda di ammissione di un nuovo associato è presentata in forma scritta e motivata al Presidente che la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto al richiedente entro sessanta giorni dall'avvenuta delibera le motivazioni del rigetto. Chi ha proposto la domanda non approvata può entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci durante la successiva delibera.

Ogni socio può recedere dalla sua qualità, dandone comunicazione scritta all'Associazione.

ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI SOCI.

I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- prendere visione dei bilanci e dei libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare la legge, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa nei termini e le modalità stabilite dagli organi sociali

Un socio potrà essere dichiarato decaduto nel caso in cui sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti ai punti precedenti. L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea ed adeguatamente motivata a maggioranza semplice degli aventi diritto.

ART. 7: ORGANI.

• Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato;

il Sindaco Revisore, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono prorogate fino alla nomina dei successori.

ART. 8: ASSEMBLEA.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, su delega o in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, oppure da un terzo dei soci. Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile di ciascun anno) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre di ciascun anno); a tal fine, se nominato, può convocarla anche il Sindaco Revisore dei conti o, alternativamente, il Collegio dei Revisori.

Ad ogni socio spetta un voto.

Spetta all'assemblea:

- a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;
- b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed i programmi di attività ai sensi del successivo articolo 11;
- c) eleggere e revocare il Presidente e, laddove lo ritenga opportuno o necessario ai sensi di legge, il Sindaco revisore dei conti ed il Vice Presidente;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) modificare o rinnovare lo Statuto e l'atto costitutivo;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni
- h) deliberare su ogni altra questione ritenuta utile per il perseguimento degli scopi sociali;
- i) escludere i soci per i motivi indicati nei precedenti articoli;
- l) deliberare sull'ammissione di nuovi soci nel caso di reclamo previsto nel precedente articolo 5, terzo comma;
- m) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote sociali di partecipazioni annue;

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà effettuarsi con comunicazione scritta che dovrà essere spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei (fax, email ecc..) a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata; a questo proposito si precisa che tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno nonché la data di prima e seconda convocazione. La comunicazione verrà inviata all'ultimo recapito.

Le deliberazioni delle assemblee sono prese, in prima convocazione, a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto è comunque richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ciascun socio ha un voto solo e può farsi rappresentare da un altro associato purché munito di delega scritta fino ad un massimo di due deleghe per ciascun socio. Le persone giuridiche saranno rappresentate in assemblea dal legale rappresentante o da un suo delegato per iscritto.

Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale dal Presidente o da un soggetto dallo stesso incaricato che sarà raccolto e conservato.

ART. 9: CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è nominato, nell'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea, secondo le modalità da questa stabilite.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo la diversa durata stabilita dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti, anche fra i non soci, dall'Assemblea.

Gli eletti, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'annotazione al Registro Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri del consiglio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto e conservato apposito verbale.

Al Consiglio Direttivo compete:

- predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sull'attività svolta;
- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;
- deliberare, eventualmente, l'apertura di sedi operative;
- deliberare in prima istanza sull'ammissione di nuovi soci;
- provvedere su tutte le questioni operative gestionali delegate dall'Assemblea;

Le delibere del Consiglio Direttivo, sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assoluta parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.

ART. 10: PRESIDENTE.

Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea. La durata della carica è di tre anni ed è rinnovabile. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni ed alle deleghe assembleari e del Consiglio Direttivo, che sono dal medesimo presieduti. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione.

Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; a tale proposito il Presidente:

- illustra all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi preventivi di attività e le relazioni sulle attività svolta;
- svolge le funzioni di tesoriere, o nomina a tal fine altro soggetto, anche non socio, ed è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- cura la tenuta dei libri contabili e la conservazione del patrimonio dell'Associazione.

ART. 11: VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente può essere scelto dal Presidente fra i membri dell'Assemblea ovvero fra i componenti del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica per lo stesso periodo del Presidente e lo sostituisce o in forza di delega, o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro 60 giorni, deve convocare l'Assemblea per la nuova elezione.

ART. 12: LAVORATORI DELL'ASSOCIAZIONE

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, Dlgs 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche. In ogni caso la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Di ciò l'Associazione dovrà dare conto nel proprio bilancio in osservanza dell'art. 13, Dlgs 117/2017.

ART. 13: ESERCIZIO FINANZIARIO.

L'esercizio finanziario decorre, generalmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Associazione dovrà redigere ed approvare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio laddove abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a 220.000,00 euro potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. I bilanci dovranno essere redatti dalla modulistica degli enti del terzo settore, se esistente, definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione nel bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6, Dlgs. 117/2017. Lo stesso bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore laddove esistente.

L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente il bilancio.

L'Associazione, nel caso in cui superasse il milione di euro annuo con i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, laddove esistente, e pubblicare presso il suo sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'articolo 97 del Dlgs 177/2017 e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto, fra l'altro, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione nel caso in cui abbia ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Sono libri sociali obbligatori quelli previsti all'art. 15, Dlgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART: 14: SINDACO REVISORE DEI CONTI.

L'atto costitutivo e, in seguito, l'Assemblea può nominare un Sindaco Revisore.

Al Sindaco, che dura in carica tre anni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, compete, se nominato:

- il potere di revisione e di ispezione contabile;
- il potere di visitare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e di presentare all'Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa nonché svolgere tutte quelle attività previste dall'art. 30, Dlgs. 117/2017 e successive modifiche.
- Nel caso in cui si verificassero gli estremi di cui all'art. 31, Dlgs. 117/2017, e successive modifiche, l'Associazione nominerà un Revisore Legale dei Conti.

ART: 15: PATRIMONIO.

Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- dai contributi concessi a qualsiasi titolo dello Stato, da soggetti, enti e istituzioni pubbliche e private, sia italiane che estere;
- dai contributi dei soci;
- da garanzie e fidejussioni dei soci;
- dai contributi straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi;
- dal ricavato dell'attività eventualmente svolta dall'Associazione;

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai sensi di quanto già espressamente disciplinato al precedente articolo 2 del presente statuto.

ART. 16: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma uno, Dlgs. 117/2007, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. Tutto questo in ossequio a quanto previsto dall'Art. 9, Dlgs. 117/2017 e successive modifiche

ART. 17: NORME DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia delle Associazioni non riconosciute con particolare riferimento al Dlgs. 117/2017 e successive modifiche.

Andrea Ferri

Federico Ferri

Eugenio

Alessandro

Gianni

Giuseppe

Marco

Manfredi

Luca Valeriani

